



Tribunale Ordinario
Reggio Emilia
Area Esecuzioni - Procedure Concorsuali - CCII
Direttore Amministrativo: Raffaele Moschettino

Prot. 1510/2024

Spett.le
C.O.A. Bologna
P.E.C: consiglio@ordineavvocatiboecc.it
C.O.A. Ferrara
P.E.C: ord.ferrara@cert.legalmail.it
C.O.A. Forlì - Cesena
P.E.C: ord.forli@cert.legalmail.it
C.O.A. Modena
P.E.C: ord.modena@cert.legalmail.it
C.O.A. Parma
P.E.C: ord.parma@cert.legalmail.it
C.O.A. Piacenza
P.E.C: consiglio@ordineavvocatipc.it
C.O.A. Ravenna
P.E.C: segreteria@ordineavvocatiravenna.eu
C.O.A. Reggio Emilia
P.E.C: ord.reggioemilia@cert.legalmail.it
C.O.A. Rimini
P.E.C: ord.rimini@cert.legalmail.it

OGGETTO: modalità di notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c. comma V al debitore non costituito. - Nota interpretativa e operativa. -

PREMESSA

La notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c. è un passaggio importante nel processo esecutivo presso terzi. Con la riforma del processo civile introdotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 26, sono stati aggiunti due nuovi commi all'articolo 543 del Codice di Procedura Civile che impongono ulteriori obblighi al creditore procedente.

1. Gli obblighi:

1.1 Obbligo di notifica.

Il creditore procedente, a pena di inefficacia del pignoramento, deve notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura.

1.2. Obbligo di deposito.

L'avviso notificato deve essere depositato nel fascicolo dell'esecuzione.

2. La notifica al debitore non costituito

2.1 La notifica al debitore non costituito va eseguita presso la cancelleria, in applicazione di quanto disposto dall'art. 492 c.p.c. Infatti, ove il debitore esecutato non abbia eletto domicilio o dichiarato la propria residenza in uno dei comuni in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, le comunicazioni successive al pignoramento vengono compiute presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione. La norma non ha subito modifiche sul punto.

3. La notifica presso la Cancelleria delle esecuzioni.

3.1 La notifica in via telematica all'indirizzo PEC della cancelleria non è ammessa in quanto detto indirizzo è destinato a comunicazioni di carattere amministrativo; inoltre, lo stesso, non figura in alcun registro pubblico delle PEC.

Di conseguenza, la notifica al debitore non costituito va compiuta mediante consegna all'ufficiale giudiziario (che eventualmente si servirà dell'agente postale) ovvero ai sensi della Legge n. 54/1994, comunque sempre presso la cancelleria (in forma c.d. "cartacea").

In caso di richiesta all'UNEP, l'atto notificato sarà poi restituito dall'ufficiale giudiziario al mittente, su cui - si rammenta - grava l'obbligo di deposito ex art. 543/5 c.p.c. La copia notificata è inserita dalla cancelleria nel fascicolo dell'esecuzione e posta all'attenzione del G.E.

Si dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Reggio Emilia e la trasmissione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto per la maggiore diffusione della presente nota.

Reggio Emilia 30.04.2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott.ssa C. Beretti

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Dott. F. Parisoli

APPROVATO

IL GOP

Avv. Maria La Nave

APPROVATO

IL GIUDICE DELLE ESECUZIONI

Dott.ssa G. Sommariva

IL GOP

Avv. Maria Pia Sacco

APPROVATO

Il Direttore Amministrativo
Raffaele Moschettino

MOSCHETTINO
O RAFFAELE

Firmato digitalmente da
MOSCHETTINO
RAFFAELE
Data: 2024.05.03
12:55:41 +02'00'